



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 27.07.2023

Oggetto: Parere relativo all'interpretazione dell'art. 8 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

L'anno duemilaventitre, addì 27 del mese di luglio, in modalità videoconferenza, a seguito di apposita convocazione del 27.07.2023 prot. n. 3465, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Pierluigi Saiu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
Marco Porcu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
Valeria Satta	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	X
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	X
	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	X

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 9111 del 27.07.2023, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9

DEL 27.07.2023.

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto dell'O.d.G. di cui all'oggetto

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che il Presidente del Comitato ha proposto l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e le relative Norme di Attuazione;

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI, da ultimo aggiornate con la deliberazione n. 15 del 22 novembre 2022, recante "*Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del PAI/PGRA*", pubblicata per estratto sul BURAS n. 55 del 1 dicembre 2022, rettificata con deliberazione n. 19 del 27 dicembre 2022, pubblicata per estratto sul BURAS n. 1 del 5 gennaio 2023;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020, avente ad oggetto "*Quesiti inerenti all'interpretazione delle norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Atto di indirizzo*";

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Riola Sardo, con nota protocollo n. 1829 del 17 aprile 2023 acquisita, in pari data, al protocollo ADIS n. 4012, ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 8, comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, come modificato con la sopra richiamata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15/2022;

EVIDENZIATO che sussistono i presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva del quesito



stesso, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020;

RITENUTO pertanto di dover fornire chiarimenti volti a garantire l'univoca interpretazione ed applicazione della norma in oggetto;

VISTO l'art. 8 comma 8 delle N.A. del PAI, come modificato con la sopra citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15/2022, che dispone che: *“Per gli elementi appartenenti al reticolo idrografico regionale gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 2bis, 2ter e 6 regolano e istituiscono, ciascuno secondo la propria competenza, fasce di tutela dei corpi idrici superficiali:*

- a. *lungo i corsi d'acqua non arginati e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, degli stagni e delle aree lagunari per una profondità di cinquanta metri dalle linee di sponda;*
- b. *lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di venticinque metri dalla linea di sponda o dal piede esterno dei rilevati arginali;*
- c. *lungo i corsi d'acqua all'interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri dal piede esterno dei rilevati arginali o, in mancanza di argini, per una profondità di venticinque metri dalle pareti in caso di tratti tombati o dalla linea di sponda in caso di canali a cielo aperto in assenza di arginature.”*

VISTO l'art. 8 comma 8 bis delle N.A. del PAI che dispone *“La profondità delle fasce di tutela non può comunque eccedere la perimetrazione dell'area di pericolosità corrispondente al tempo di ritorno di 50 anni”;*

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Riola Sardo ha chiesto di chiarire:

- punto 1) se *“per i corsi d'acqua soggetti all'art. 30 ter la fascia di cui all'art. 8, c. 8 debba intendersi di profondità pari a quella prevista dall'art. 30 ter, che a tutti gli effetti è soggetta alla stessa disciplina delle aree a pericolosità massima Hi4, o se invece le fasce di cui all'art. 8 comma 8 debbano considerarsi nella loro interezza”;*
- punto 2) quale sia *“la funzione delle fasce di tutela ex Art. 8 comma 8 (cfr. Art. 8 c. 9 lett. e) rispetto a quelle di salvaguardia (ex art. 30ter)”;*
- punto 3) *“se la determinazione delle aree di pericolosità idraulica Hi4, funzionale alla eventuale rimodulazione delle fasce di cui all'art.8, debba seguire l'iter previsto per le varianti al PAI di cui all'art. 37 delle N.T.A.”*

EVIDENZIATO, in riferimento al quesito di cui al punto 2), che le fasce di tutela degli elementi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9
DEL 27.07.2023.

appartenenti al reticolo idrografico, disciplinate dall'art. 8, commi da 8 ad 11 bis delle N.A. PAI hanno le finalità di tutela ambientale elencate nel comma 11, al cui interno il richiamo all'art. 41 del D.Lgs. 152/1999 deve intendersi aggiornato con riferimento all'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, mentre le aree di pericolosità disciplinate dall'art. 30 ter delle N.A. PAI costituiscono, con funzione di tutela della pubblica incolumità, misura di prima salvaguardia per i medesimi elementi appartenenti al reticolo idrografico per i quali non siano state ancora determinate mediante modellazione idraulica le effettive aree di pericolosità;

RITENUTO, in riferimento al quesito di cui al punto 1), che, stante le differenti finalità perseguite dai due articoli sopra richiamati, da un lato la tutela ambientale e dall'altro la pubblica incolumità, la profondità delle fasce istituite ai sensi delle norme sopra richiamate non debba necessariamente coincidere e, pertanto, che, per i corpi idrici di cui non siano state ancora determinate le effettive aree di pericolosità idraulica, le fasce di tutela ex art. 8, comma 8, lett. a) possano avere una profondità maggiore rispetto alle fasce di prima salvaguardia ex art. 30 ter;

EVIDENZIATO, inoltre, in riferimento al quesito di cui al punto 3), che la determinazione delle effettive aree di pericolosità idraulica ai fini della applicazione delle previsioni del comma 8bis è da effettuarsi secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 30ter;

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, di chiarire che:

- le fasce di tutela degli elementi appartenenti al reticolo idrografico, disciplinate dall'art. 8, commi da 8 ad 11 bis delle N.A. PAI hanno le finalità di tutela ambientale elencate nel comma 11, mentre le aree di pericolosità disciplinate dall'art. 30 ter delle N.A. PAI costituiscono, con funzione di tutela della pubblica incolumità, misura di prima salvaguardia per i medesimi elementi appartenenti al reticolo idrografico per i quali non siano state ancora determinate mediante modellazione idraulica le effettive aree di pericolosità;
- stante le differenti finalità perseguite dai due articoli sopra richiamati, da un lato la tutela ambientale e dall'altro la pubblica incolumità, la profondità delle fasce istituite ai sensi delle norme sopra richiamate non debba necessariamente coincidere e, pertanto che, per i corpi idrici di cui non siano state ancora determinate le effettive aree di pericolosità idraulica, le fasce di tutela ex art. 8, comma 8, lett. a) possano avere una profondità maggiore rispetto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.9

DEL 27.07.2023.

alle fasce di prima salvaguardia ex art. 30 ter;

- la determinazione delle effettive aree di pericolosità idraulica ai fini della applicazione delle previsioni del comma 8bis è da effettuarsi secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 30ter.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e ne viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Il Presidente delegato del Comitato Istituzionale

Pierluigi Saiu